

Programma dell'attività di verifica dell'attuazione delle direttive alle imprese di distribuzione di gas naturale in tema di flusso informativo dei tentativi di raccolta effettuati dei dati di misura di cui al comma 15.2, lettera b) del TIVG

1. Oggetto ed ambito dell'attività di verifica e criteri di selezione delle imprese di distribuzione

L'attività di verifica ha la finalità di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici, delle direttive inerenti il flusso informativo dei tentativi di raccolta delle misure effettuati di cui al comma 15.2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 (TIVG) e definite dalla deliberazione ARG/gas 69/09 (Appendice 1 del TIVG).

Le imprese distributrici soggette alla attività di verifica sono individuate dalla Direzione Mercati sulla base:

- della dimensione e collocazione geografica sul territorio nazionale;
- delle segnalazioni di esercenti la vendita, utenti del servizio di distribuzione e associazioni dei medesimi, di mancata ottemperanza alla normativa di riferimento per la messa a disposizione dei dati di cui alla deliberazione 64/09, articolo 15, comma, lettera b) e delle modalità previste dalla Appendice 1 della deliberazione ARG/gas 69/09.

2. Modalità di realizzazione dell'attività di verifica

Per ciascuna impresa distributtrice oggetto dell'attività di verifica, sono osservate le seguenti modalità operative:

- a) la Direzione Mercati dell'Autorità notifica tramite plico raccomandato alla sede legale dell'impresa distributtrice l'avvio delle attività di verifica;
- b) a seguito della ricezione della notifica di cui alla lettera a), l'impresa distributtrice invia alla Direzione Mercati dell'Autorità l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti nel proprio ambito territoriale di competenza nel mese di ottobre 2009 e il numero di clienti finali da ciascuno serviti al 31 ottobre 2009; l'impresa di distribuzione individua 5 (cinque) utenti del servizio in base ai seguenti criteri:
 - 1) l'utente del servizio appartenente al gruppo societario dell'impresa di distribuzione o, in mancanza, quello con più clienti serviti nell'ambito territoriale;
 - 2) il secondo e il terzo utente attivo nell'ambito territoriale per numero di clienti serviti;
 - 3) il terzultimo e il penultimo utente del servizio attivo nell'ambito territoriale per numero di clienti serviti.
- c) l'impresa distributtrice invia alla Direzione Mercati dell'Autorità copia dei file elettronici di cui al comma 15.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 per gli utenti del servizio individuati secondo i criteri di cui alla lettera b) relativi al periodo ottobre 2009-gennaio 2010, nonché una descrizione delle modalità adottate

per l'archiviazione dei file CSV e per la tracciatura del trasferimento e corretta ricezione da parte dell'utente del servizio;

- d) unitamente alla documentazione di cui alla lettera c), l'impresa distributrice invia alla Direzione Mercati dell'Autorità l'attestazione dell'avvenuto trasferimento dei file a ciascun utente del servizio (es.: file PDF dell'invio se eseguito con PEC), secondo la modalità prevista dalle direttive di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARG/gas 64/09;
- e) la Direzione Mercati si riserva di verificare presso gli utenti del servizio l'effettiva trasmissione dei dati.

3. Tempistiche di realizzazione dell'attività di verifica

I dati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere inviati da parte delle imprese distributrici alla Direzione Mercati entro e non oltre 60 giorni solari dalla ricezione della notifica dell'avvio delle attività di verifica.

4. Chiusura delle attività di verifica

Entro 60 giorni dalla ricezione dei dati completi la Direzione Mercati comunica l'esito delle attività di verifica.